



Maria Gabriella Belgiorno de Stefano
(associato di diritto ecclesiastico nella facoltà di Scienze Politiche
dell'Università degli Studi di Perugia)

**L'insegnamento della religione sotto il controllo
della Corte Europea dei Diritti umani ***

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La Corte Europea, il diritto all'istruzione ed il confessionismo statale - 3. Il Caso "Folgero" contro Norvegia – 4. La Norvegia e la clausola di vocazione cristiana – 5. Il Caso "Hasan e Eylem Zengin contro Turchia" – 6. Le Sentenze della Corte europea e la laicità degli Stati membri – 7. L'Italia e "la ex religione dello Stato".

1 - Premessa

Il fattore religioso negli Stati europei rispecchia una triplice realtà.

Un primo aspetto si fonda sull'osservanza delle storiche Carte costituzionali statali, ispirate dai laici ed antichi principi rivoluzionari e liberali di libertà ed eguaglianza umana, frutto del cammino storico politico del diritto naturale e arricchiti nel dopoguerra dalla "teologia dei diritti umani".

Un secondo aspetto rielabora le vestigia dello Stato confessionale di seicentesca memoria, fondate sulla maggioritaria religione di Stato e sul rapporto tra il sistema di governo e l'idea di Dio.

In ogni caso, lo Stato nell'emergenza della multiculturalità e multireligiosità di comunità e gruppi, rivendicanti identità culturali spirituali e religiose proprie, si trova a dover ripensare il significato nuovo del giacobino principio di "fratellanza" che emerge dall'esigenza di garantire e tutelare i diritti collettivi di autonomia e d'identità.

Si riteneva che lo Stato moderno e costituzionale avesse concluso definitivamente l'epoca degli Stati di Dio (terra di Dio), costantemente in guerra per la religione più giusta e santa e che il lento cammino del rispetto del dettato dell'art. 10 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino della Rivoluzione francese del 1789 ("Nessuno deve essere disturbato per le proprie opinioni anche religiose") avesse infine

* Testo della relazione per la Giornata di Studio su "*Libertà della scuola e libertà nella scuola*" (Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Perugia, Dipartimento Istituzioni e Società - Diritto Ecclesiastico - Diritto Comparato delle Religioni, 30 maggio 2008), destinato alla pubblicazione negli Atti.



consolidato il laico principio della libertà, uguaglianza e fraternità e che, nello Stato di tutti, "tutti" potessero credere in quello che volessero perché le vie di Dio o dell'eticità più pura potessero essere tutte oggetto di tutela da parte dello Stato di diritto¹.

Lo Stato postsecolare del terzo millennio, non solo europeo, invece, ricerca affannosamente le proprie radici confessioniste più antiche e le arricchisce di mantelli storico-politici che confermino l'esigenza di dare nuovo vigore a quei principi religiosi che sono stati il fondamento della loro identità, etnia, usi e costumi ed in tale ricerca riemergono, in particolare in Europa, nell'affermazione stessa delle radici giudaico-cristiane, i profondi ed antichi contrasti tra gli Stati cattolici, gli Stati riformati e gli Stati ortodossi .

Le citate "radici giudaico-cristiane dell'Europa", poi, rivendicate anche da parte degli "atei devoti", da un lato rielaborano l'antico sistema politico giurisdizionalista europeo, dall'altro tentano di fondare un rinnovato Cristianesimo storico-ideologico² e parimenti, dopo la storica ghettizzazione e persecuzione dell'Ebraismo, vogliono dimostrare che l'Europa non ha più l'animus dell'Inquisitore .

Ma la storia europea ha le proprie radici in molte ed antiche religioni nate in civiltà e confederazioni antiche diverse, nelle quali il Cristianesimo medioevale ha fatto da collante e poi in nome della religione e della conquista della "terra di Dio" ha armato eserciti e ordini religiosi crociati contro l'Islam, ma anche contro gli Albigesi e contro le popolazioni idolatre che abitavano il litorale del Baltico, la Vistola ed il Golfo di Finlandia.

Lo stesso Cristianesimo poi si è diviso e dilaniato nella diversità di molteplici "riforme" confluite infine nelle storiche "guerre di religione" dell'Europa.

Attualmente appare evidente che l'Europa postsecolare contemporanea, nella rielaborazione delle proprie antiche radici ed identità e nella univoca enunciazione sia della laicità dello Stato, sia del valore fondamentale dei diritti della persona, si trova nella necessità di prendere coscienza dell'esistenza nelle proprie comunità politiche di molteplici confessioni religiose, religioni e credenze e dei loro diritti

¹ BELGIORNO DE STEFANO M.G., *Il diritto universale alla libertà di coscienza*, Editrice IANUA, Roma 2000.

² BELLINI P., *Il diritto d'essere se stessi. Discorrendo dell'idea di laicità*, Giappichelli, Torino 2007, pag. 31 ss.



religiosi³, che sono il portato sia del fenomeno migratorio mondiale sia della formazione di nuove religioni, credenze e spiritualità⁴.

Tale fenomeno si è quindi evidenziato nei diversi contesti statali attraverso l'emergenza di sempre più pressanti richieste di tutela sia dei simboli di appartenenza religiosa, sia degli orari di preghiera e di lavoro, sia in relazione all'alimentazione nelle comunità separate, sia delle festività religiose e spirituali, sia della propria identità istituzionale, associativa e comunitaria.

Si è sviluppata, di conseguenza, una massiccia pressione socio-ideologica e religiosa da parte delle confessioni, religioni e credenze di minoranza che hanno rivendicato nei diversi Stati europei i loro diritti religiosi individuali e collettivi e l'esercizio del loro diritto di libertà religiosa. Tale realtà ha generato una spinta reazionaria negli Stati stessi che si sono orientati prevalentemente alla salvaguardia delle proprie radici religioso-storiche "maggioritarie" da anteporre come baluardo alla pressante multiculturalità e multireligiosità ed allo stesso principio di laicità dello Stato che nel suo stesso significato tutte le credenze sottende e difende.

Ogni Stato europeo, quindi, s'impegna in modo diverso a salvaguardare le proprie radici religioso-culturali. L'Inghilterra, in contrasto con le sue molteplici aperture in materia religiosa, mantiene la religione di Stato e nella Camera dei Lords i propri vescovi "anglicani"; la Francia ritiene di salvaguardare la propria identità solo per mezzo dei principi della laicità statale; la Germania ritiene di dovere rispettare la presenza del "nome di Dio" nella Costituzione come principio unificante i Länder cattolici e riformati; l'Italia cerca costantemente di armonizzare il dettato dell'art. 7 della Costituzione con la garanzia dell'uguale libertà delle confessioni "diverse dalla cattolica" e con il dettato della Legge n. 1159 del 1929 che continua a regolare la presenza nello Stato italiano degli "indistinti" culti ammessi.

La Grecia, parimenti, difende strenuamente la propria identità religiosa greco-ortodossa; la Norvegia dichiara nella propria costituzione che la religione evangelico-luterana è la religione di Stato, come peraltro, anche se in modo diverso, la Svezia, la Danimarca; la più laica Turchia prevede l'insegnamento della religione islamica nelle proprie scuole pubbliche.

Tale contrastante realtà socio-politica, in sostanza, caratterizza per lo più anche gli Stati europei non menzionati, tutti oscillanti tra la

³ **FERRARI S.**, *Lo spirito dei diritti religiosi*, il Mulino, Bologna 2002.

⁴ **BELGIORNO DE STEFANO M.G.**, *La comparazione del diritto delle religioni del Libro*, Editrice IANUA, Roma 2002.



laicità e la rielaborazione dei principi storico-confessionali dei propri Stati.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, di conseguenza, di fronte alla riaffermazione di principi storico-confessionali da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa, ha sempre più spesso dovuto pronunciarsi a favore del rispetto dei principi di laicità e di democraticità degli Stati come dimostra, in modo incontrovertibile, ad esempio circa la valutazione della compatibilità tra i pilastri della laicità europea ed i pilastri del sistema giuridico-religioso islamico, la storica sentenza sul caso *Refah Partisi, Erbakan, Kazan et Tekdal c. Turchia*⁵.

In tale decisione la Grande Camera della Corte CEDU, infatti, ha ribadito non solo il principio di laicità dello Stato, ma la necessaria neutralità ed imparzialità dello Stato di fronte al fattore religioso ed in ordine alla garanzia dell'ordine pubblico, della pace religiosa e della democrazia ed in particolare ha affermato che non sia compatibile con la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona porre a fondamento dei valori dello Stato "la Legge religiosa".

La Corte Europea ha, quindi, assunto il ruolo di attivo controllo, quale giudice supremo della laicità degli Stati, nei confronti di tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa e, quindi anche dell'Unione Europea⁶, perché il patrimonio di libertà, uguaglianza e fraternità dei diritti umani non vada disperso nei molti rivoli reazionari e confessionali nei quali sembra che l'Europa del terzo millennio voglia rituffarsi.

2 - La Corte Europea, il diritto all'istruzione ed il confessionismo statale

La Corte Europea ha più volte dovuto giudicare il confessionismo degli Stati membri del Consiglio d'Europa, a seguito di precise istanze delle vittime individuali o collettive delle violazioni (compiute dagli Stati) dei principi enunciati nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, segnatamente per la materia religiosa: l'art. 8 (*Diritto al rispetto della vita*

⁵ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, caso *Refah Partisi, Erbakan, Kazan et Tekdal c. Turchia* (n° 41340/98 & 41342-4/98), sentenza del 31 luglio 2001 (confermata dalla Grande Camera con sentenza 13 febbraio 2003).

Cfr. TESTA BAPPENHEIM S., *Fenotipi della laicità costituzionale in Turchia*, in *Diritto e religioni*, n. 4, 2007, Luigi Pellegrino Editore, Cosenza, pag. 151 ss.

⁶ Tutti i 27 Stati membri dell'Unione Europea sono contestualmente membri del Consiglio d'Europa che conta complessivamente 47 Stati europei.



*privata e familiare*⁷⁾, l'art. 9 (*Libertà di pensiero, di coscienza e di religione*⁸⁾, l'art. 10 (*Libertà di espressione*⁹⁾, l'art. 11 (*Libertà di riunione e di associazione*¹⁰⁾, l'art. 14 (*Divieto di discriminazione*¹¹⁾, l'art. 2 (*Diritto all'istruzione*¹²⁾ del Protocollo n. 1 addizionale alla stessa Convenzione.

⁷ Articolo 8 - *Diritto al rispetto della vita privata e familiare.*

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

⁸ Articolo 9 - *Libertà di pensiero, di coscienza e di religione.*

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

⁹ Articolo 10 - *Libertà di espressione.*

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

¹⁰ Articolo 11 - *Libertà di riunione e di associazione.*

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.



Si ricorda in via generale che gli Stati membri, secondo l'opinione chiaramente espressa dalla Corte, hanno l'obbligo di creare una legislazione interna statale compatibile con i principi della Convenzione. La Convenzione, infatti, deve essere integrata nell'ordinamento giuridico nazionale, in maniera addirittura preminente sullo stesso¹³, e la Corte in base al principio di sussidiarietà può intervenire solo allorquando siano falliti tutti i rimedi giurisdizionali interni volti al suo riconoscimento, alla sua applicazione effettiva (art. 13¹⁴, 35¹⁵ CEDU).

In tema d'istruzione pubblica statale, fin dal 1968, infatti la Corte era intervenuta, nella valutazione del regime linguistico in Belgio¹⁶, ravvisando una discriminazione in danno di alcuni alunni a cui era impedito l'accesso alle scuole di lingua francese.

¹¹ Articolo 14 - *Divieto di discriminazione.*

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

¹² Articolo 2. - *Diritto all'istruzione*

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

¹³ Corte CEDU, Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, caso Scordino c. Italia (n° 1), (Ricorso n° 36813/97), § 140: «In forza dell'articolo 1 (della Convenzione), ai sensi del quale "Le Alti Parti contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti nel titolo I della presente Convenzione", l'attuazione e la sanzione dei diritti e libertà garantiti dalla Convenzione compete in primo luogo alle autorità nazionali. Il meccanismo di denuncia davanti alla Corte (CEDU) riveste dunque un carattere sussidiario in rapporto ai sistemi nazionali di protezione dei diritti dell'uomo. Questa sussidiarietà si esprime negli articoli 13 e 35 § 1 della Convenzione».

¹⁴ Articolo 13 - *Diritto ad un ricorso effettivo.*

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

¹⁵ Articolo 35 - *Condizioni di ricevibilità.*

1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, qual'è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

¹⁶ Corte CEDU, Caso «relativo a certi aspetti del regime linguistico dell'insegnamento in Belgio» c. Belgio sentenza del 23 luglio 1968, Série A n° 6.



Si ricorda un caso contro la Danimarca in tema di educazione sessuale nelle scuole in relazione alle convinzioni filosofiche e religiose dei genitori¹⁷.

Successivamente vi fu una sentenza contro Regno Unito e Irlanda del Nord¹⁸ nella quale la Corte stessa si pronunciava a favore della libertà di pensiero e di espressione contro gli abusi di "posizioni dominanti", adottate nei confronti di minoranze, "che potrebbero creare violazioni del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione". Si ricorda che l'Inghilterra e Scozia hanno un sistema di religione di Stato con Atti risalenti al 1700 e 1706 e anche l'Irlanda del Nord è paese confessionista.

In un altro caso (relativo al diritto alla libertà d'istruzione) contro il Regno Unito ed Irlanda del Nord¹⁹, la Corte confermava il suo orientamento di garanzia del diritto dei genitori a pretendere metodi educativi compatibili con le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Più in generale, nel quadro del rapporto tra confessionismo statale e confessioni di minoranza e liceità del proselitismo, una ampia casistica è offerta dalle sentenze della Corte nei riguardi della Grecia²⁰, dove si afferma che l'esercizio della libertà di convinzione o religione rappresenta per sua natura il fondamento di una società democratica e costituisce un "bene" "prezioso" per tutti credenti, agnostici, atei, indifferenti.

¹⁷ Corte CEDU caso *Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark* (sentenza del 7 dicembre 1976, serie A n° 23, §§ 50-54).

Si veda **BELGIORNO DE STEFANO M.G.**, *La libertà religiosa nelle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo*, in *Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico*, a cura di **V. TOZZI**, EDISUD, Salerno 1990, pag. 529 ss.

¹⁸ Corte CEDU caso (*Young-James-Webster c. Regno unito ed Irlanda del Nord* (sent. 13/8/1981)

¹⁹ Corte CEDU caso *Campbell et Cosans c. Royaume-Uni*, sentenza del 25 février 1982, série A n° 48, pp. 16-18, §§ 36-37. L'esclusione temporanea dalla scuola di un allievo, a seguito del rifiuto del medesimo e dei genitori a consentire l'esecuzione di una misura disciplinare consistente in una pena corporale, contrasta con il rispetto del diritto all'istruzione ai sensi della convenzione europea.

²⁰ Vi sono state numerose condanne per tale paese in gran parte a favore degli appartenenti alla Congregazione dei Testimoni di Geova (caso *Kokkinakis* contro Grecia sent. 23/5/1993, série A n° 260-A; Caso *Manoussakis* ed altri contro Grecia sent. 26/9/1996, nel caso *Efstratiou c. Grecia* sent. 18/12/1996, Caso *Tsirkis e Konloupas c. Grecia* e caso *Georgiadis* sentenze 29/5/1997 (ministri di culto esonerati dal servizio militare) (caso *Penditis* ed altri c. Grecia (sent. 9/4/1997, (problema dell'apertura di edifici di culto) caso *Larissis* ed altri c. Grecia (sent. 24/2/1997) (diritto di associazione), caso *Sidiropoulos* ed altri c. Grecia (sent. 10/7/1998 e caso *Tsavarchiidis c. Grecia* (sent. 21/1/1999) (sorveglianza segreta dei membri della Congregazione da parte dell'autorità greche), caso *Thimmenos c. Grecia* (sent. 6/4/2000) (rifiuto d'indossare l'uniforme militare da parte di un obiettore).



Il tema della tutela della libertà di pensiero, coscienza e religione, nel caso di un genitore di religione minoritaria (testimone di Geova) ed in relazione alla rilevanza dei principi religiosi familiari prioritari nell'educazione dei figli ed in particolare nella scelta del genitore affidatario in caso di separazione e divorzio, è stato esaminato dalla Corte nel caso Hoffman contro Austria²¹. Tale orientamento è stato poi pienamente riconfermato dalla Corte successivamente nel caso Palau-Martinez contro Francia²²; ivi la Corte ha affermato che non devono essere applicati principi discriminanti religiosi nella scelta dei genitori ai quali vengano affidati i figli in caso di separazione e divorzio.

Ma nel 1994 l'orientamento della Corte subì una sostanziale modifica a favore del confessionismo statale come testimonia la discussa sentenza Otto Preminger Institut contro Austria, nella quale si espresse l'esigenza di garantire, come valore prioritario, il sentimento religioso della "maggioranza del Tirolo"²³.

La Corte è intervenuta ancora nuovamente in tema di "confessionismo statale in altri significativi casi come il caso Buscarini contro Repubblica di S. Marino²⁴ per affermare il non obbligo del giuramento sui Vangeli dei parlamentari e parimenti nel caso Pellegrini contro Italia nel quale a proposito del meccanismo delle sentenze ecclesiastiche deliberate in Italia la Corte sollevava dubbi sullo stesso sistema concordatario italiano²⁵.

I ricorsi alla Corte hanno avuto come oggetto un più diretto riconoscimento di caratteristiche strettamente confessionali di alcuni diritti religiosi nell'ambito delle politiche degli Stati. Va interpretato, infatti, in tal senso il caso Shalom Ve Tsdek contro Francia²⁶ nel quale anche nella negatività della sentenza della Corte emerge il problema della macellazione rituale ebraica.

²¹ Corte CEDU, caso Hoffman contro Austria (sent. 23.5.1993 n° 15/1992/360/434)

²² Corte CEDU, Caso Palau-Martinez c. Francia (sentenza 16.12.2003, ricorso n° 64927/01).

²³ Corte CEDU, Caso Otto-Preminger-Institut c. Austria sent. 20 settembre 1994, serie A n° 295-A, p. 17, **MARGIOTTA BROGLIO F.**, *Uno scontro tra libertà. La sentenza Otto Preminger Institut della Corte Europea*, in *Riv. dir. int.*, fasc. II 1995 pag. 368 ss.

²⁴ Corte CEDU, caso Buscarini c. Repubblica di S. Marino (sent. 18.2.1999, ricorso 24645/94).

²⁵ Corte CEDU, caso Pellegrini contro Italia, sentenza del 20 luglio 2001, ricorso n. 30882/96, violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto ad un equo processo) della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, in ipotesi di exequatur ad una sentenza (di nullità del matrimonio concordatario) della Sacra Romana Rota concesso dai giudici italiani.

²⁶ Corte CEDU, Caso *Cha'are Shalom Ve Tsedek c. Francia [GC]*, sentenza 27.6.2000) n° 27417/95, CEDH 2000-VII).



In base agli stessi presupposti, poi, dobbiamo interpretare la decisione di irrecevitività del ricorso presentato da Dhalab contro Svizzera²⁷ nella quale l'uso del foulard islamico da parte di una insegnante di scuola elementare era rivendicato come simbolo di una religione emergente e attraverso di esso si voleva e affermare la rilevanza sociale dello stesso confessione islamica e dei vincoli religiosi di genere. Ma occorre ricordare anche che proprio in tale decisione riemerge in modo dirimpante il problema dell'educazione degli scolari in un sistema di laicità scolastica statale che vieta, secondo la Corte, ad un'insegnante di religione islamica di indossare il foulard, nel corso delle proprie lezioni in una scuola elementare, perché il foulard stesso potrebbe rappresentare un "segnale forte" nella formazione della personalità dei minori²⁸.

I due elementi precedentemente enunciati riemergono anche nel caso *Leyla Sahin* contro Turchia deciso dalla Grande Camera,²⁹ che ha statuito la legittimità del divieto imposto alle studentesse nelle università in Turchia, dell'uso del foulard islamico, in quanto tale divieto *non* costituisce una violazione dei diritti e libertà enunciati agli articoli 8, 9, 10 e 14 della Convenzione europea dei Diritti Umani, ed all'articolo 2 del Protocollo n. 1.

In tali sentenze la Corte ha voluto, anche esaminare il grado di laicità raggiunto dai singoli paesi membri del Consiglio d'Europa dividendoli, in laici, neutrali, confessionali ed indirizzando a tutti un appello perché legiferassero definitivamente in tema di laicità e di salvaguardia dei diritti fondamentali della persona e di tutela del diritto

²⁷ Corte CEDU, Caso Dahlab c. Svizzera (decisione), ricorso n° 42393/98, 15 febbraio 2001.

²⁸ BELGIORNO DE STEFANO M.G., *Foulard islamico e Corte Europea dei diritti Umani (Modelli laici e modelli religiosi di genere di fronte al diritto alla libertà di coscienza e religione)*, in *Rivista della Cooperazione giuridica internazionale*, Edizioni Nagaard, anno III, n. 9 settembre-dicembre 2001, pag. 73-86.

²⁹ Corte CEDU, caso *Leyla Sahin* contro Turchia sentenza del 10 novembre 2005 (ricorso n° 44774/98) Questa sentenza è frutto del riesame della precedente sentenza della Camera della stessa Corte europea, *Sahin c. Turchia* del 29 giugno 2004. La Grande Camera ha confermato sostanzialmente le statuizioni della prima sentenza. Nel caso la ricorrente, studentessa dell'Università di Istanbul (facoltà di medicina), malgrado fosse a conoscenza delle norme e dei regolamenti universitari che lo vietavano, si era presentata costantemente abbigliata con il *foulard* islamico alle lezioni dei corsi di medicina ed ai tirocini obbligatori; convocata più volte dagli organi scolastici perché recedesse dal suo intendimento, veniva infine allontanata dai corsi in applicazione delle leggi universitarie e statali.



fondamentale alla libertà di coscienza e religione secondo gli orientamenti della stessa Corte Europea³⁰.

3 - Il Caso "Folgero" contro Norvegia

Il più recente caso Folgero³¹, relativo all'insegnamento della religione nelle scuole, testimonia in realtà la condizione storico-politica della Norvegia la quale nella tutela della propria "religione ufficiale di Stato" e della propria storica identità religiosa ha improntato la vita pubblica e sociale della nazione.

La fattispecie è stata portata all'attenzione della Corte da parte di alcuni genitori degli alunni che non professavano la religione cristiana e che avevano lamentato che le autorità scolastiche avevano rifiutato di concedere ai loro figli una dispensa totale da un corso che figurava imperativamente nel programma dell'insegnamento obbligatorio di dieci anni in Norvegia (vigente nelle scuole pubbliche elementari e del primo ciclo di quelle secondarie) che riguardava il cristianesimo, la religione e la filosofia (il cosiddetto <<corso di KRL >>).

La sentenza emanata in riferimento a tale contesto da parte della Grande Camera della Corte Europea, anche se ispirata dal suo orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha messo in evidenza una profonda spaccatura, determinatasi nello stesso collegio giudicante, dato che la maggioranza che ha condannato le politiche religiose norvegesi è stata quantificata nel numero di nove giudici contro otto dissenzienti, questi ultimi dichiaratisi unanimemente a favore delle politiche confessionali dello Stato di Norvegia e della legittimità, rispetto alle norme della Convenzione, dell'esonero parziale degli studenti dal corso di religione KRL.

Anche se i ricorrenti avevano invocato una pluralità di violazioni della Convenzione (l'articolo 9 (libertà di coscienza e di religione), l'articolo 2 del Protocollo n° 1 (diritto all'istruzione), l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata) e l'articolo 14 (divieto di discriminazione), la Corte per questioni di rito e di merito si è incentrata sull'articolo 2 del Protocollo n° 1 (diritto all'istruzione), interpretandolo sia pure alla luce degli altri articoli e riconoscendo la prevalenza del rispetto delle scelte

³⁰ BELGIORNO DE STEFANO M.G., *Foulard islamico e Corte Europea dei diritti Umani (Modelli laici e modelli religiosi di genere di fronte al diritto alla libertà di coscienza e religione)*, in *Rivista della Cooperazione giuridica internazionale*, Edizioni Nagaard, anno III, n. 9 settembre-dicembre 2001, pag. 73-86.

³¹ Corte CEDU, caso Folgero ed altri contro Norvegia, Grande Camera, sentenza del 29 giugno 2007, ricorso n° 15472/02.



di coscienza dei genitori circa l'educazione dei figli all'interno della scuola pubblica.

La Corte ha esaminato il diritto all'istruzione degli studenti nell'esigenza da un lato della formazione culturale, sociale e laica delle giovani generazioni, dall'altro della salvaguardia delle scelte etiche familiari ritenute dai genitori fondamentali nella loro "formazione sociale" e familiare.

L'affaire Folgero, nella sua disamina deve essere preceduto da una necessaria valutazione del sistema confessionista statale del Regno di Norvegia nel quale, peraltro, l'insegnamento della religione cristiano-evangelica è presente nei programmi scolastici dal 1739. Ma, parimenti, dal 1889 gli appartenenti ad altre confessioni religiose hanno sempre potuto essere dispensati in tutto o in parte da tale insegnamento.

Nel caso Folgero riemerge il problema della tutela della religione di Stato e della religione di maggioranza di uno Stato membro del Consiglio d'Europa, contrapposto alla libertà d'istruzione ed alla libertà dei genitori di veder rispettate, in tale contesto, le proprie convinzioni religiose o filosofiche. In subordine, inoltre, si evidenzia anche l'emersione delle nuove credenze religiose ed etiche nel contesto europeo come nel caso l'"Associazione umanistica norvegese" che si presenta come identità areligiosa, confessionale e laica che, in tale veste, rivendica il riconoscimento dei propri diritti collettivi di libertà di pensiero, coscienza e religione nel proprio Stato.

4 - La Norvegia e la clausola di vocazione cristiana

La Norvegia all'art. 2 della Costituzione dispone che "chiunque risiede nel Regno di Norvegia gode della libertà di religione e la religione evangelica luterana è la religione ufficiale dello Stato. Gli abitanti del Regno che la professano sono tenuti ad allevare i loro figli in questa fede". L'insegnamento della religione cristiana-luterana, come già detto, fa parte dei programmi scolastici norvegesi dal 1739 e dal 1889 i membri di comunità religiose di fede diverse dalla cristiano-luterana potevano essere dispensati da tutto o da una parte di tale insegnamento.

Il problema dell'insegnamento scolastico dei principi della religione cristiana – evangelico - luterana su base confessionista statale si è evidenziato in Norvegia dal 1967 data nella quale veniva creato un unico corso obbligatorio di religione sul "Cristianesimo, religione e filosofia" (KRL) con il dichiarato intento di insegnare i passi essenziali



della Bibbia ed i principali eventi della Storia della Chiesa luterana norvegese" (art. 7 § 1 della Legge).

Le modalità di tale insegnamento "obbligatorio" all'art. 1 della Legge erano precedute dalla "clausola della vocazione cristiana" dell'istruzione e dell'insegnamento scolastico norvegese in base alla quale si esortavano le famiglie a cooperare con la scuola per dare agli allievi una educazione cristiana e morale che sviluppasse le loro capacità spirituali e psichiche e parimenti giovasse alla formazione di una buona cultura generale. Si affermava parimenti che la scuola deve garantire la libertà spirituale e la tolleranza e creare un rapporto cooperativo tra la scuola, i genitori e gli scolari.

Nel 1971 veniva aggiunto l'art. 18 §2 alla predetta legge del 1967 nella quale si obbligavano i professori stessi ad indirizzare il loro insegnamento scolastico in modo conforme alla "fede luterana".

I genitori non appartenenti alla Chiesa di Norvegia, però, in base all'art. 12 §6 della legge del 1969 avevano la possibilità di chiedere la dispensa totale o parziale per i loro figli dall'insegnamento del KRL (in alternativa erano previsti corsi di filosofia).

Tra il 1993 ed il 1997 si modificava profondamente il sistema primario e secondario dell'insegnamento scolastico in Norvegia, per cui la scolarità obbligatoria veniva fissata tra i sette ed i dieci anni d'età degli scolari e veniva anche creata una Commissione parlamentare per esaminare il problema sociale e religioso nazionale in relazione alla scolarizzazione, cercando di trovare indirizzi innovativi e funzionali ed in particolare in relazione alla concessione delle dispense dall'ora di KRL. Venne anche diffuso un libro bianco (Ministero degli Affari religiosi, dell'Educazione e della Ricerca) sul Cristianesimo, la religione e la filosofia nel quale apparivano le direttive fondamentali per la concessione della dispensa agli scolari.

La riforma del sistema scolastico, dunque, era comunque reimpostata sull'osservanza della clausola di "vocazione cristiana" della scuola pubblica norvegese e una circolare del Ministero del 10 luglio 1997 richiedeva che i genitori che volessero chiedere la dispensa dal corso di KRL dichiarassero la loro appartenenza religiosa ed a tal fine si rivolgessero, tramite la scuola, al Servizio dell'Educazione Nazionale perché la loro richiesta fosse presa in esame.

In una ulteriore circolare del 12 gennaio 1999, però, non si chiedevano più le motivazioni specifiche dei genitori, ma si dichiarava un orientamento restrittivo in materia di dispense.

Le Associazioni religiose minoritarie norvegesi espressero notevoli perplessità sulla natura confessionale del corso di KRL, affermando che il corso stesso non si limitava all'esame del testo biblico



ed all'apprendimento delle radici storiche della Chiesa luterana, ma erano previste preghiere, conoscenza e partecipazione alle solennità religiose. In particolare l'Associazione umanistica norvegese denunciò la confessionalità del corso di KRL facendo anche un appello al Parlamento per le limitazioni poste alle richieste di dispensa.

Dal 1999 – 2000 l'insegnamento del corso di KRL fu esteso a tutto il sistema scolastico norvegese (valutazione del corso di KRL in tre anni), determinando da un lato la soddisfazione dei genitori luterani e dall'altro la sempre crescente ostilità dei genitori appartenenti ad altre confessioni religiose o umanistiche, che criticavano in particolare le limitazioni al diritto di dispensa e chiedevano l'esonero totale dei loro figli dalla frequenza al corso di KRL.

L'Associazione umanistica norvegese ed i genitori ad essa aderenti dal 14 marzo 1998, iniziavano la loro lotta giudiziaria (otto gruppi di genitori membri dell'Associazione umanistica norvegese) impugnando le limitazioni al diritto di dispensa dall'insegnamento del KRL di fronte al Tribunale di prima istanza di Oslo, denunciando la violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e l'art. 18 e 26 del Patto internazionale dei diritti civili e politici del 1966 e l'art. 13, § 3 dei Patti economici, sociali e culturali del 1966.

Il Tribunale di prima istanza, pur ritenendo che l'Associazione avesse l'interesse giuridico alla causa, rigettava l'istanza della ricorrente. La Corte d'Appello (istanza 6 ottobre 2000) confermava il rigetto del Tribunale di prima istanza.

I ricorrenti adivano, quindi, la Corte Suprema di Norvegia che dichiarava il 22 agosto 2001 l'irricevibilità del ricorso negando il diritto di agire all'Associazione e confermando il verdetto della Corte d'Appello. Un gruppo di quattro giudici della Corte norvegese espresse un proprio parere sulla vertenza, affermando che la questione nella sua totalità riguardava il diritto di libertà religiosa in Norvegia.

In particolare il giudice Iang Lund analizzò il problema attraverso la storia legislativa della scuola norvegese e alla luce della tutela internazionale dei diritti della persona (Patti 1966), ritenendo che "la clausola di vocazione cristiana" poteva in realtà apparire in contrasto con le norme internazionali, ma nella realtà tale "clausola" doveva essere interpretata in relazione al diritto interno norvegese ed all'adesione della quasi totalità dei norvegesi alla religione cristiano-evangelica luterana.

La clausola di "vocazione cristiana" quindi, avrebbe avuto un valore neutro e non discriminante essendo indirizzata alle famiglie e all'educazione scolastica dei luterani e quindi non in contrasto con l'art. 9 CEDU e l'art. 2 Protocollo n. 1 e con l'art. 18 dei Patti civili e politici.



In particolare l'insegnamento del Cristianesimo e della Bibbia rappresenta il patrimonio culturale ed etico dello Stato e di tutta la società norvegese. La dispensa, quindi, da tale insegnamento poteva solo essere concessa caso per caso e limitatamente.

Il 15 febbraio 2002 i genitori di alcuni studenti decisero di presentare un ricorso (n° 15472/02) alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per la violazione da parte della Norvegia degli artt.8, 9, 11, 14, 2 Protocollo n. 1. La Corte inizialmente ritenne il ricorso solo parzialmente ricevibile (14 febbraio 2006) ed il 18 maggio 2006 il caso venne affidato immediatamente per l'esame del merito al giudizio della Grande Camera.

Il 25 marzo 2002, successivamente alla presentazione del ricorso alla Corte Europea, quattro differenti gruppi di genitori indirizzarono la loro denuncia al Comitato dei diritti dell'uomo dell'ONU. Il Comitato, in primo luogo, rigettò l'opposizione dello Stato norvegese che riteneva che la stessa questione fosse già pendente di fronte alla Corte Europea di Strasburgo e dichiarava ricevibile la "comunicazione" (n. 1155/2003) e fondata per la violazione dell'art. 17, 18 e 26 dei Patti del 1966.

Il Comitato dei diritti dell'uomo dell'ONU, nel merito, affermava che sia l'insegnamento del KRL, sia il sistema di esercizio del diritto di dispensa costituivano una concreta violazione dell'art. 18 § 4 del Patto "civile e politico" in quanto l'insegnamento del KRL non si limitava ad esaminare i principi di conoscenza religiosa, ma si basava su testi relativi alle pratiche stesse del culto.

In seguito a tale "comunicazione" il Governo norvegese decideva di emendare la legge del 1998 con circolare F 02-051 e proponeva di sopprimere la "clausola di vocazione cristiana" e di regolare in modo più elastico il regime delle dispense suddividendole in relazione alle diverse parti del corso (le modifiche dovevano essere poste in essere dall'anno scolastico 2005-2006) (una proposta di dispensa totale perveniva dal Ministro il 24 aprile 2005).

Il Parlamento il 17 giugno 2005 introdusse alcuni emendamenti alla legge del 1998 in particolare in relazione all'art. 2-4 della Legge. Nel testo innovativo la parola "fede" veniva sostituita dalla dizione "comprensione del Cristianesimo" e la clausola di vocazione cristiana sarebbe stata abolita e le attività svolte nel corso di KRL dichiarate oltre che religiose anche filosofiche. Si confermava comunque in tale progetto innovativo che i genitori non evangelico - luterani avessero solo la possibilità di chiedere una dispensa parziale dal corso di KRL.

Il 29 giugno 2007 la Grande Camera ha pronunciato la sua sentenza sul caso Folgero contro Norvegia; la valutazione del caso è stata circoscritta alla violazione dell'art. 2 Protocollo n. 1 alla



Convenzione in relazione alla concessione di un esonero parziale o totale dall'insegnamento del KRL per gli studenti che non professavano la religione cristiano-luterana.

La Corte ha ritenuto in primo luogo che l'art. 1 Protocollo n. 1 costituisca in sostanza una "lex specialis" in materia di "educazione scolastica", nel più ampio significato del termine, in quanto esso vincola gli Stati al compito di curare contestualmente l'educazione delle nuove generazioni e l'insegnamento scolastico pubblico. Tali compiti, di conseguenza, devono anche essere ispirati al rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori degli studenti.

In base a tale *lex specialis* quindi, è necessario orientare l'istruzione e l'insegnamento in base ad un criterio di neutralità e di obiettività³²; tale orientamento, secondo la Grande Camera, non è stato rispettato dal sistema scolastico norvegese indirizzato a rafforzare la formazione religiosa cristiano-luterana degli studenti nell'osservanza della "clausola di vocazione cristiana" della normativa statale e più specificamente nell'organizzazione del corso di "religione" KRL predisposto con manuali adatti ed altri supporti didattici all'indottrinamento religioso. Il problema che emerge quindi nel caso è la violazione del diritto di libertà religiosa dei genitori e degli studenti in quanto non sono state rispettate le loro convinzioni religiose e filosofiche e la loro stessa scelta di vita privata e familiare³³.

L'art. 2 Protocollo n. 1, sempre secondo l'opinione della Grande Camera, deve essere letto ed interpretato in due distinte parti. La prima parte dell'art. 2, infatti, definisce il diritto fondamentale all'istruzione pubblica statale nel quale rientra il rispetto del diritto dei genitori alle loro convinzioni religiose e filosofiche. La seconda parte dello stesso articolo definisce la salvaguardia del pluralismo educativo essenziale per la conservazione di "una società democratica".

L'art. 2 non distingue, inoltre, tra l'istruzione religiosa e l'insegnamento di altre discipline per cui deve essere garantito il principio del rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori nella "totalità dell'insegnamento pubblico"; tale dovere fa parte

³² Corte CEDU, Caso *Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danimarca*, 7 dicembre 1976, serie A n° 23, § 53.

³³ Occorre invero tener conto dell'identità cristiana evangelico-luterana della Norvegia e del fatto che in essa è riconosciuta ufficialmente una Chiesa di Stato e la stessa fede costituisce "una prerogativa costituzionale" che si estende non solo alla scuola, ma anche agli ospedali, prigioni, forze armate, tribunali in quanto l'86% della popolazione è osservante della religione di Stato. Le stesse televisioni statali diffondono quotidianamente preghiere e ritualità religiose cristiane.



“dell’esercizio dell’insieme delle funzioni dello Stato” (obbligazione positiva dello Stato).

L’art. 2, quindi, rappresenta la “garanzia di laicità che gli Stati devono offrire all’apprendimento scolastico ed all’insegnamento pubblico” ed i genitori hanno il dovere naturale verso i loro figli di esigere che lo Stato rispetti attraverso la salvaguardia della laicità le loro convinzioni religiose e filosofiche.

La democrazia “non può essere sottomessa all’opinione di una maggioranza”, essa per sua natura raccomanda di mantenere un equilibrio “che garantisca la condizione delle minoranze e che eviti l’abuso di una posizione dominante”.

La Corte infine ricorda che l’art. 2 Protocollo n. 1, non è da lei considerato un mezzo per intromettersi nelle situazioni storico-politiche degli Stati, ma la riconferma di un obbligo che ha lo Stato di sviluppare l’istruzione e l’insegnamento pubblico in modo obiettivo e pluralista con il divieto dell’ “indottrinamento”.

La Grande Camera, ha anche esaminato più specificamente il totale “quadro legislativo e scolastico” della Norvegia nel quale è inserito l’insegnamento del KRL ed ha constatato che l’art.2 della Costituzione invero garantisce sia la libertà religiosa che la religione ufficiale dello Stato e che in tale contesto l’impostazione originaria dell’insegnamento della religione appariva pluralista e compatibile con il rispetto del diritto fondamentale di libertà religiosa (esonero totale).

Ma successivamente si è realizzata una sostanziale sperequazione all’interno del sistema scolastico norvegese a favore dell’insegnamento della religione luterana ed a detrimento delle altre religioni e filosofie di vita.

Infatti, il programma scolastico in questione accordava una più ampia parte alla conoscenza del cristianesimo rispetto a quella delle altre religioni e filosofie, che anche se giustificabile in considerazione della storia e della tradizione norvegesi, era di fatto mirato ad un indottrinamento che difficilmente poteva raggiungere lo scopo (prefissato in teoria dalla legge) di promuovere la comprensione, il rispetto e l’attitudine al dialogo tra persone aventi credenze e convinzioni diverse.

Una tale “sperequazione “ può anche creare un “impatto” forte nella libera formazione delle personalità degli studenti³⁴. La presenza inoltre nella normativa statale scolastica del 1998 della “clausola di vocazione cristiana” dimostra in modo incontrovertibile sia la disparità

³⁴ *Mutatis mutandis*, Corte CEDU, caso Dahlab c. Svizzera (decisione), n° 42393/98, CEDH 2001-V.



di condizione delle confessioni, sia un sostanziale squilibrio nelle diverse parti del corso di KRL.

La Corte ha in seguito ricercato se la possibilità per i genitori di richiedere una dispensa parziale del corso di KRL fosse sufficiente a controbilanciare lo squilibrio che è stato appena descritto. A questo proposito, la Corte ha notato in primo luogo che il funzionamento concreto del meccanismo d'esenzione parziale dava luogo a problemi considerevoli. Così, i genitori interessati dovevano essere correttamente informati nel dettaglio del contenuto dei corsi previsti per essere in grado di identificare e segnalare in anticipo alla scuola le parti che sembravano loro incompatibili con le loro convinzioni e credenze. Ma doveva essere difficile per i genitori restare in modo permanente informati del contenuto del corso impartito in classe e di situare le parti incompatibili con le loro convinzioni. In secondo luogo, eccetto nei casi in cui la domanda d'esenzione riguardava attività chiaramente religiose e dove non c'era bisogno di giustificazione, i genitori dovevano fornire motivi ragionevoli a sostegno della loro domanda per ottenere un'esenzione parziale; tutto ciò esponeva i genitori, quanto meno al rischio di dover rivelare gli aspetti più intimi della loro vita privata e delle loro convinzioni religiose e filosofiche.

In conclusione, la Grande Camera, a seguito dell'esame sia del contesto normativo scolastico sia del programma del corso di KRL, ha ritenuto che la concessione ai genitori di altre confessioni o credenze religiose e filosofiche di una dispensa parziale limitata ad alcune parti del corso stesso di KRL non fosse sufficiente a garantire la salvaguardia della loro libertà di pensiero e la loro stessa libertà familiare genitoriale; soltanto una dispensa totale ed incondizionata avrebbe potuto garantire il rispetto dell'art. 2 del Protocollo n. 1; di conseguenza la Corte ha ritenuto necessario che da parte delle autorità norvegesi venisse concessa, in futuro, la dispensa totale dall'insegnamento della "religione" richiesta dai genitori degli studenti in base al diritto al rispetto delle proprie convinzioni religiose e filosofiche.

5 - Il Caso "Hasan e Eylem Zengin contro Turchia"

Questa sentenza ha trovato una sostanziale conferma nella di poco tempo successiva sentenza del 9 ottobre 2007 della stessa Corte europea in un caso contro la Turchia, che seppure pronunciata da una Camera (semplice) ha trovato questa volta l'unanimità dei sette giudici.

In particolare la Turchia nel proprio insegnamento della cultura religiosa ed etica nella scuola primaria e secondaria predilige l'Islam



sunnita a detrimento delle altre confessioni pur sempre islamiche e mentre concede l'esonero da tale insegnamento agli ebrei ed ai cristiani, lo stesso esonero nega ad esempio agli alevisti (confessione religiosa islamica largamente diffusa in Turchia) ed alle altre confessioni di ceppo islamico³⁵.

Anche in questo caso la Corte ha accertato che il meccanismo di dispensa non costituiva uno strumento appropriato e non offriva una protezione sufficiente per i genitori che potevano legittimamente considerare che la materia insegnata era suscettibile di provocare un conflitto con i valori insegnati ai loro figli nelle mura domestiche. Inoltre, non vi era alcuna possibilità di scelta per i ragazzi i cui genitori avevano una convinzione religiosa o filosofica diversa da quella dell'Islam sunnita e che il meccanismo di dispensa implicava un peso eccessivo per questi che dovevano rivelare le loro convinzioni religiose o filosofiche.

6 - La Sentenze della Corte europea e la laicità degli Stati membri

Le due recenti sentenze *Folgero* ed *Hasan e Eylem Zengin*, come già detto, assumono un particolare valore simbolico di fronte a quegli Stati che, anche a livello confederale e regionale, tendono a mantenere e rispolverare i loro residui istituti giurisdizionalisti.

Infatti se paesi, solo per ricordarne alcuni, come la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, la Grecia, Cipro, l'Inghilterra, la Scozia, l'Irlanda del Nord, la Finlandia, mantengono il loro confessionismo di Stato ed in alcuni casi la religione di Stato, altri Stati come l'Austria, la Spagna, la Germania, l'Italia, la Polonia, la Repubblica Ceca, l'Estonia, la Lituania hanno adottato sistemi misti ad orientamento pluralistico e neutrale. Mentre paesi come la Francia e la Turchia rimangono ancorati ad un difficile separatismo tra Stato e fattore religioso.

Questo sommario excursus indicativo delle politiche religiose degli Stati europei nelle realtà locali trova il suo dolente punto di rottura, come si può constatare, proprio nel campo dell'istruzione pubblica nella quale si palesa, in modo più concreto, nella diversità di credenze dei genitori e degli studenti, l'esigenza di garantire l'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione anche nella

³⁵ La Turchia, che da un lato era divenuta il simbolo della laicità scolastica contro l'uso del velo islamico nelle scuole pubbliche, è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per non concedere l'esonero dall' "ora di religione" agli islamici "riformati": Corte CEDU, Sentenza 9 ottobre 2007 caso Hasan e Eylem Zengin contro Turchia, ricorso n° 1448/04.



prospettiva della formazione sociale e spirituale delle nuove generazioni.

La Francia separatista infatti ha adottato una legge sulla laicità della scuola (legge 228 del 2004), dichiarando dopo un'attenta analisi sociale (Rapporto Stasi e Rapporto Machelon) di voler ricreare un clima di tolleranza nell'ambito sociale e culturale delle scuole pubbliche francesi³⁶. Il Belgio, dichiarando la non ingerenza dello Stato nella materia confessionale, ha riconosciuto anche le associazioni filosofiche ed agnostiche belghe ma ha delegato ai Comuni il compito di stabilire le regole scolastiche e locali in tema di istruzione pubblica e privata.

La Germania, la cui Legge fondamentale del 1949 afferma che la costituzione stessa è stata redatta "nella coscienza della responsabilità del popolo tedesco davanti a Dio e all'uomo" è poi divisa dalle politiche dei singoli Lander in materia scolastica e confessionale.

7 - L'Italia e "la ex religione dello Stato"

Per quanto riguarda l'Italia, il caso Folgero appare ormai superato in quanto l'insegnamento della religione cattolica acquista, ai sensi dell'art. 9, n. 2, della legge. n. 121 del 1985 e del punto 5 lett. b) del relativo protocollo addizionale, carattere meramente facoltativo, rispetto al quale residua, per chi non intenda avvalersi dell'indicato insegnamento, la facoltà di scegliere (personalmente dall'interessato o da chi eserciti su di lui la potestà, in caso di minore) se svolgere diverse attività didattiche e formative, o attività di studio e di ricerca con assistenza di personale docente, o, ancora, nessuna attività, senza assistenza di personale docente ed anche con l'allontanamento dalla scuola³⁷.

Anzi, proprio la facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica ha sgombrato il campo da ogni odiosa indagine circa le convinzioni e le motivazioni dei genitori che in passato, anche in Italia, dovevano chiedere la "dispensa" da un insegnamento obbligatorio della religione³⁸.

³⁶ Il 30 gennaio 2007 la "Charte de la laïcité" è stata presentata da *Le Haut conseil à l'intégration* (HCI) al Primo Ministro francese (Dominique de Villepin).

³⁷ Cass., Sez. Un., 18 novembre 1997 n. 11432, Zoso e altro c. Min. P.I. e altro; Corte cost., 22 giugno 1992, n. 290, Stillavato c. Min. P. I.; Corte cost., 14 gennaio 1991, n. 13, Sommani c. Min. P. I.; Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203, Moroni c. Min. P. I.

³⁸ La legge 5 giugno 1930, n. 824 (insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica), all'art. 2 disponeva, infine: "Sono dispensati dall'obbligo di frequentare l'insegnamento religioso gli alunni, i cui genitori, o chi ne fa le veci, ne facciano richiesta per iscritto al capo dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico".



Permane in Italia ancora il tema dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ancora consentito³⁹ e che la Corte Costituzionale ha sostanzialmente eluso con una ordinanza di inammissibilità, stante la fonte regolamentare della materia⁴⁰.

Ma di questo potrà, in un prossimo futuro (è probabile), occuparsi finalmente la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha sempre sostenuto: «Anche se bisogna talvolta subordinare gli interessi degli individui a quelli di un gruppo, la democrazia non si riconduce alla supremazia costante dell'opinione d'una maggioranza; essa impone un equilibrio che assicuri alle minoranze un giusto trattamento e che eviti ogni abuso d'una posizione dominante⁴¹».

³⁹ Cons. Stato, Sez. VI, 13/02/2006, n. 556, S.T.L. c. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e altri. L'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, disposta dalle autorità competenti in esecuzione di norme regolamentari, non è lesiva del principio di laicità, poiché in una sede non religiosa come la scuola esso svolge una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni.

⁴⁰ Corte cost. (Ord.), 15/12/2004, n. 389: è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190, D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati, rispettivamente, dall'art. 119 (e allegata tabella C), R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), e dall'art. 118, R.D. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), nella parte in cui includono il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche, nonché dell'art. 676 del predetto D. Lgs. n. 297 del 1994, nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni di cui ai citati artt. 118 e 119, sollevata in riferimento al principio di laicità dello Stato. Gli artt. 159 e 190 del testo unico dispongono semplicemente l'obbligo, a carico dei Comuni, di fornire gli arredi scolastici per le scuole elementari e medie, non essendo ravvisabile alcun rapporto di integrazione e specificazione che giustificerebbe, ai fini del giudizio di costituzionalità, l'impugnazione delle disposizioni legislative "come specificate" dalle norme regolamentari. Per quanto concerne inoltre l'art. 676, D. Lgs. n. 297 del 1994, la Corte ha rilevato come ad esso non sia possibile ricondurre la perdurante vigenza delle norme regolamentari richiamate, dal momento che un'eventuale permanenza in vigore di norme non ricomprese nel medesimo testo unico e con esso non incompatibili riguarda solo disposizioni legislative

⁴¹ Corte CEDU, Caso Valsamis c. Grecia, sentenza del 18 dicembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-VI, pp. 2323-2324, § 27, riconfermata nella sentenza 29 giugno 2007 della Corte CEDU, sul caso Folgero c. Norvegia § 84 lettera f).